

6

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE

Deliberazione n. 57

del 26.2.2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza.....ordinaria di1^.....convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Concessioni cimiteriali - Modifiche al regolamento vigente e determinazione delle nuove tariffe

L'anno duemiladue addì...ventisei...del mese difebbraio..

alle ore ..19,30.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Sindaco Luigi Parisella	16 Meschino Massimo
1 Izzi Riccardo	17 Biasillo Lucio
2 De Meo Salvatore	18 Conte Paolo
3 Capasso Vincenzo	19 Orticello Onorato
4 Corina Andrea	20 De Santis Onorato
5 Rega Pasqualino	21 Cataldi Vincenzo
6 Pietricola Vincenzo	22 Di Manno Bruno
7 Matteoli Luigi	23 Di Fazio Massimo
8 Ciccarelli Antonio	24 Fiore Giorgio
9 Di Manno Onorato	25 Zenobio Stefano
10 Parisella Piero	26 di Sarra Fabrizio Flavio Mauro
11 Bortone Xenio	27 Di Manno Giulio Cesare
12 Azzarà Giuseppe	28 Cima Maurizio Vincenzo
13 Di Fazio Nicola Orlando	29 Di Biasio Luigi
14 Refini Fabio	30 Mazzarrino Onorato
15 Spagnardi Claudio	

Sono presenti n. 30 Consiglieri + il Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Ufficio Ragioneria

Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

VISTO per l'impegno

Fondi li

IL RAGIONIERE

il responsabile
di Ragioneria

il responsabile
del servizio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Riprende la presidenza il Consigliere Giorgio Fiore;
Relaziona sull'argomento l'assessore illustrando i contenuti del regolamento e le ragioni della nuova adozione, riferendo in merito a quanto emerso nella Commissione competente;
Si svolge sull'argomento un breve dibattito, meglio riportato nella registrazione della seduta;
Il Consigliere Di Biasio annuncia un voto di astensione;
Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del regolamento, con gli emendamenti proposti dalla Commissione competente, con il seguente risultato:
presenti 31
astenuti 8 (Di Biasio, Di Fazio Massimo, Di Sarra Fabrizio, Cataldi, Mazzarrino, Orticello, Di Manno Bruno, De Santis)
votanti 23
favorevoli 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento per i servizi funebri e del cimitero approvato con deliberazione del commissario Straordinario n. 67 del 13 luglio 1979;

Considerato che con l'approvazione del D.P.R. del 10.9.1990 n. 285 e Circolare Ministero Sanità del 24.6.1993 n. 24, lo stesso è superato;

Ritenuto pertanto dover approvare un nuovo regolamento che contempi le norme di cui al punto precedente;

Viste le risultanze della commissione consiliare;

Visti i pareri espressi:

- dal dirigente tecnico ambientale di regolarità tecnica;
- dal dirigente attività finanziaria per regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo regolamento "per i servizi funebri e del cimitero", composto da n. 95 articoli ed 1 allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2) Di abrogare il regolamento esistente

La seduta viene sospesa alle ore 21,50

I lavori riprendono alle ore 22,35


**Risultano assenti i Consiglieri: Ciccarelli, Cima, De Santis, Di Manno Bruno, Pietricola, Corina
presenti 25**





COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO





CAPO I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.10.1990 n 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1.5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesso non meno di 25 mm.

Art. 5


1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà allocata una targa di metallo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà esser posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del DPR n. 285 del 10.9.1990 e che qui si intendono riportati.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno



l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in tra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55 del presente regolamento.

L'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa; tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e, dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.


2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'ar. 410 del codice penale.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10.9.1990.

2. L'atto materiale del trasferimento del corpo dal luogo del decesso alla sepoltura costituisce un pubblico servizio a domanda individuale disciplinato dagli artt. 16 e seguenti del DPR n. 285/90 e dai regolamenti comunali in materia.



[Handwritten signature]

3. Secondo questo articolo, i trasporti funebri si distinguono in normali, senza cioè richiesta di servizi speciali (orari e percorsi particolari o tratti a passo d'uomo), ai quali provvede direttamente o indirettamente il Comune anche nel caso in cui nessuno richieda il funerale e in trasporti con richiesta di servizi speciali esercitabili anche dai privati.

4. L'attività in questione rientra pertanto tra i servizi pubblici che possono essere offerti direttamente dal Comune, con o senza privativa, scegliendo fra l'istituzione di una Azienda speciale e l'esercizio in economia.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non optare per la privativa può consentire alle Imprese che presentino i requisiti necessario di effettuare i trasporti nel territorio comunale, previo il pagamento di un diritto non superiore alla tariffa dei trasporti di ultima categoria.

6. A questo proposito è opportuno rilevare che il Comune assume il servizio del trasporto funebre (prima in economia con diritto di privativa e poi senza tale diritto) istituendo una apposita Agenzia funebre.

7. Questo vuol dire che se un privato decide di esercitare un'attività simile può incorrere in una sanzione amministrativa.

8. Diverso è il caso invece se l'Ente decide di concedere anche ad altri lo svolgimento di questa attività.

9. Chi intende partecipare alla gara di aggiudicazione del servizio di trasporto funebre deve dimostrare di possedere la licenza richiesta per l'esercizio di questa attività, in particolare, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il trasporto per conto terzi e l'autorizzazione dell'Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile.

10. Non serve invece la licenza per la vendita di articoli connessi a questo esercizio.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul luogo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto



[Handwritten signature]

in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone veicoli od altro.

Art. 19


1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10.9.1990 n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.



Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgono anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1973, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10.9.1990 n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16.6.1038 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del DPR 10.9.1990 n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente a altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della A.S.L.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 5 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e delle data di rinvenimento.



D

**CAPO III
INUMAZIONI**

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati dalla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo, coperta la fossa con la terra curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di in. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso delle lunghezza, potranno essere riuniti nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura



duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro e fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed esser sepolto in fossa separata dalla altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34


1. Tanto nelle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 1,10.
2. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta a semplice invito dell'Ufficio. In ogni di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombrò, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci o lapidi in metallo, cemento, pietra a marmo previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricorso. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36



1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - tombe o forni o loculi individuali;
 - nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

- Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - ad una o più persone per esse esclusivamente o loro familiari, conviventi, benemeriti;
 - ad una famiglia o più famiglie;
 - ad enti, corporazioni, fondazioni.
- Nel primo caso la concessione s'intende a favore dei richiedenti o dei loro familiari presentando prova di tale stato; nel caso di convivenza, dovrà essere presentata certificazione che attesti tale stato da almeno 5 anni; nel caso di benemerita, dovrà essere presentata e depositata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, una dichiarazione unilaterale del concessionario con indicazione del benemerito e dei fatti o atti che hanno concorso.
- Nel secondo caso all'avvenuto decesso del concessionario la concessione deve essere volturata a favore del coniuge convivente, entro sei mesi, in mancanza, a tutti i legittimi eredi, salvo che alcuni di questi ne facciano espressa rinuncia in fase di stipula dell'atto di voltura predetto. Le spese di voltura e registrazione sono a carico dei concessionari.
- Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
- Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, contemplate e individuate all'atto di concessione o rinnovo della stessa nell'ordinamento dell'Ente, fino al completamento della capienza del sepolcro. L'atto di concessione prevederà il sistema di assegnazione dei loculi ed il periodo di tumulazione del feretro; tutti i loculi resteranno nella disponibilità dell'Ente che disporrà la tumulazione degli iscritti all'atto del decesso e secondo l'ordine predeterminato nell'atto di concessione; il legale rappresentante dell'Ente disporrà la



Handwritten signature

estumulazione del cadavere alla scadenza del periodo prescritto comunicando per iscritto ai familiari almeno trenta giorni prima, la data delle operazioni; le ossa verranno deposte nell'ossario annesso alla sepoltura privata. Gli enti di cui sopra dovranno essere muniti di duplice registro con pagine numerate e vidimate, dove saranno riportati nome, cognome e i dati anagrafici delle persone che hanno diritto all'uso del loculo all'atto del decesso di cui uno depositato presso l'Ufficio Cimiteriale del Comune. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Allo scadere della concessione della tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè di trovino nelle condizioni descritte dal quinto comma dell'art. 86 del DPR n. 285 del 10.9.1990.

7. I titolari di una sepoltura privata e i familiari del concessionario possono rinunciare alla sepoltura privata che rientrerà nel pieno possesso del Comune.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano stati conviventi con i concessionari o che abbiano acquistati particolari benemerenzze dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salme in tombe di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;

b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

3. Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

4. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia Mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

5. Nel caso di cui alla lettera c) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrairà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30, qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

6. Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrairà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei per l'occupazione e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari, l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno,



[Handwritten signature]

altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invio a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo e ne per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 35 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. Tranne nei casi ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, su richiesta dell'interessato, l'Ente potrà rinnovare per una sola volta, la concessione di cui sopra, per un periodo di anni 30, dalla scadenza della stessa.
5. I resti mortali derivanti dalla estumulazione, potranno esse collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 43

1. Gli oneri concessori saranno determinati con atto di gestione da parte della Giunta Municipale.
2. I proventi derivanti da tali concessioni, sono a specifica destinazione per la manutenzione ordinaria, straordinaria e potenziamento del Cimitero Comunale.

Art. 44

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 45

1. E' consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro/quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.
2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazione ordinarie o straordinarie, ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.



Art. 46

1. Potrà essere dato in concessione il terreno per la costruzione di tombe di famiglie o monumentali su deliberazioni della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 47

1. Le tombe di famiglie non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto, o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 48

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 49

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò, perché, consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba e o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 50

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data d'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave



Handwritten signature

situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli artt. 98 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 51

I. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 52

1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata, senza nulla corrispondere al concessionario

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 54

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 10.9.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo un ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.


Art. 55

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate o avute in concessione nel recinto del cimitero.

2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero, essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.



[Handwritten signature]

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono regolamentati dal Decreto 26/06/2000 n° 219.

Art. 56

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri. per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 57

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.

Art. 58

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono esser eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazione straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.


Art. 59

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolate le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservare le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%, ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verra posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra con feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di ereolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 30% I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.





Art. 60

1. Nei casi di esumazione o di estumulazione autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale previste nella tabella dei diritti annessa al presente Regolamento.

**CAPO VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

Art. 61

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentarie dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non siano in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 del codice civile.

c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopico, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 62

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 63


I. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 64

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni minime e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nella Circolare Ministero Sanità del 24/06/1993 n° 24.

Art. 65



2

Le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 66

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia, deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanità Locale competente, ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. della leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Art. 67

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati, solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.


3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 68

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica del 13.2.1964, n. 185.

CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 69



Q

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10.9.1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 70

1. Il Cimitero comprende:
- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
 - c) una camera mortuaria;
 - d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - e) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 71

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale;
- a) un responsabile del servizio;
 - b) due necrofori;
 - c) altro personale all'uopo incaricato;

Art. 72

1. Il responsabile del servizio:
- a) ritira e conserva presso di sé autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10.9.1990, n. 285; b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 73

1. Il responsabile del servizio:
- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 10.9.1990, n. 285;
 - b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e, perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari; -
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;



- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso del cimitero;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità;
- n) da comunicazione scritta al Sindaco o all'Assessore delegato, tramite l'Ufficio gestioni cimiteriali, di anomalie, scritte, ed altro che eventualmente sarà riscontrato all'interno del cimitero.

Art. 74

1. Ufficio gestione servizi cimiteriali:

- a) gestisce i servizi funebri e cimiteriali, rilascia e conserva a firma del Sindaco o Assessore delegato tutti gli atti concernente tale servizio;
- b) controlla e coordina il buon andamento e assolvimento degli obblighi del Custode e degli addetti al servizio;

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

Art. 75

PERSONALE ADDETTO


- 1. Il personale in servizio deve: scavare le fosse, ricevere i cadaveri, alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse e deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezione e compiere altri simili servizi.
- 2. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel Cimitero.
- 3. E' al servizio esclusivo del Comune, quindi il tempo che a lui sopravanza dalle su accennate occupazioni, deve impiegarlo nel servizio di pulizia del Cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.
- 4. Speciale incarico di necrofori, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Art. 76

- 1. Il personale, deve usare i locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria in modo tale che gli stessi non subiscano danni di sorta.

Art. 77

- 1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco, per mezzo dell'Ufficio di stato Civile.
- 2. Tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna d'ogni salma, per essere poi



periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o da suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell' accennata autorizzazione.
4. Non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, salvo per esumazioni ordinate dall' autorità Giudiziaria.

Art. 78

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 79


1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità al piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla, profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda non inferiore a m. 2., la lunghezza di m. 2,20, la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 80

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato lo spazio destinato alle nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come riportato nell'art. 53.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 81

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento, sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.



5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni un determinato comparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

Art. 82

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepoltura in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonchè l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 73.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 83

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 84

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio, sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.


Art. 85

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, quelli fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 86

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
2. Se questi, però, per il tempo e per intemperie, venissero spostati o rotti, quando non possono più essere rimessi, sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, quando dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.





Art. 87

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti provvisori e temporanei in generale ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure si provvederà alla rimozione di quelle pericolose, collocate sopra sepolture private abbandonate per morte degli aventi diritto.

Art. 88

1. Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero, semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 89

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 90

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.


Art. 91

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà cura del custode o di altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidarlo ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

**CAPO X
CONTRAVVENZIONI**

Art. 92

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.





**CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 93

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia Mortuaria approvato con D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Circolare del Ministero Sanità 24/06/1993 n° 24.

**Art. 94
NORMA TRANSITORIA**

Tutte le concessioni dei loculi in essere alla data dell'approvazione del presente regolamento si intendono prorogate fino alla concorrenza dei 35 (trentacinque) anni previsti dal presente regolamento quale durata della concessione stessa.
E' fatto obbligo ai concessionari di adeguare gli oneri entro la scadenza della vecchia concessione.

Art. 95

1. Il presente regolamento annulla tutti i regolamenti precedenti ed è il solo vigente.



ALLEGATO "A"


TARIFFE DEI DIRITTI CIMITERIALI

1	Inumazione di una salma proveniente da fuori comune	£
2	Tumulazione di una salma o resti mortali in loculo vuoto	£
	In loculo occupato	£
	Proveniente da altro comune	£
3	Deposito provvisorio dei resti mortali nell'ossario comunale non oltre 6 mesi	£
4	Estumulazione di una salma e deposito definitivo nello stesso loculo od altro	£
5	Traslazione di una salma dal deposito provvisorio alla tomba definitiva	£
6	Traslazione dei resti mortali da un deposito all'altro	£
7	Esumazione di una salma o esumazione di resti mortali qualunque sia l'epoca del decesso, per essere trasportata in altro Comune	£
8	Trasporto di una salma non tumulata e non inumata fuori comune	£

ONERI RELATIVI A CONCESSIONI CIMITERIALI

1	Concessione per la tumulazione in loculi (durata 35 anni)	£
2	Rinnovo concessione punto 1) (durata 30 anni)	£

Value



COMUNE DI FONDI
COMUNE DI FONDI

IL PRESIDENTE
(dott. Riccardo Izzi)

Riccardo Izzi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(avv. Salvatore De Meo)

Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Angelo Di Fazio)

Angelo Di Fazio

Si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal **28 MAR. 2002**
al **12 APR. 2002** con
----- opposizioni
senza

Dalla Residenza Municipale, addi

IL SEGRETARIO GENERALE

.....dott. Angelo Di Fazio.....

Pubblicazione iniziata
IL MESSO COMUNALE

Angelo Di Fazio

